



COMUNE DI AUGUSTA

ORDINANZA n° 18

del 06 MAG 2020

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

D.L. 23.02.2020. n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

D.P.C.M. 23.02.2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;

D.P.C.M. 25.02.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020:

D.P.C.M. 01.03.2020. recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 10 marzo 2020;

D.P.C.M. 04.03.2020. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020:

D.P.C.M. 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19", pubblicato nella G.U. n.59 dell' 8 marzo 2020;

D.P.C.M. 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;

DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 64 dell' 11 marzo 2020;

Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella G.U. n. 73 del 20 marzo 2020;

D.P.C.M. 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;

D.P.C.M. 01.04.2020, contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 02 aprile 2020;

D.P.C.M. 10.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 97 dell'i 1.04.2020;

VISTO il D.P.C.M. 26.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020 che all' art. 1 lettera z) prevede che siano sospesi i mercati con eccezione della vendita dei soli generi alimentari ;

PRECISATO che il D.P.C.M. di cui sopra stabilisce che le disposizioni in esso contenute producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, con le eccezioni ivi previste;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3. della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 18 del 30 aprile 2020 con la quale è stato disposto che *"Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del 5 Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020"*.

VISTE le proprie precedenti ordinanze n. 06 dell'11 marzo 2020 e n. 14 del 14 aprile 2020;

VISTA la relazione del Comandante della P.M. prot. n. 28172 del 05.05.2020 e successiva integrazione prot. n. 28227 del 06/05/2020;

VISTA l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di riattivare a decorrere dall'08 maggio 2020 l'attività di vendita del settore alimentare nei mercati, predisponendo tutte le misure necessarie e previste dai protocolli anti-contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che le aree mercatali del Comune di Augusta aventi caratteristiche compatibili con le prescritte misure di distanziamento sociale, sono:

1. mercato di Piazza Maestri del Lavoro, per 26 posteggi;
2. mercato di Via Bruno Buozzi , piazzale nord per 30 posteggi;
3. mercato del contadino di p.zza Unità d'Italia, per la sola giornata di martedì, per 10 posteggi ;

CONSIDERATO che il bene da tutelare è quello della sanità pubblica e che a tal fine, per la ripresa del comparto alimentare dei mercati sopra indicati, valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità

ORDINA

le seguenti misure per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo e decorrono dall' 08 maggio e fino al 17 maggio 2020

1. la riapertura dei seguenti mercati del Comune di Augusta esclusivamente per la vendita di generi alimentari :

- a) Mercato di Piazza Maestri del Lavoro, per 26 posteggi;
- b) Mercato di Via Bruno Buozzi , piazzale nord per 30 posteggi;
- c) "Mercato del contadino di p.zza Unità d'Italia", per la sola giornata di martedì, per 10 posteggi; con le seguenti disposizioni:
 - in ciascun posteggio gli operatori siano in numero congruo da garantire il distanziamento interpersonale di almeno mt 1 tra loro e indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
 - stabilire che prima dell'inizio delle attività di vendita, ogni operatore commerciale predisponga apposita segnaletica fornita dall'amministrazione, finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro in modo che sia rispettata la distanza di almeno mt 1;
 - che gli accessi ad ogni singolo banco siano limitati a massimo n. 2 utenti per volta; stabilire che gli operatori mettano a disposizione presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso;
 - è ammessa la partecipazione al mercato di una sola persona per nucleo familiare, salvo persone che per condizioni particolari, quali ad esempio i portatori di handicap, debbano essere accompagnate;
 - che sia predisposto un servizio di vigilanza da parte del Settore Polizia Locale che potrà avvalersi dell'ausilio di volontari appartenenti ad associazioni del territorio;
 - limitazione del perimetro esterno delle aree di mercato con transenne, o nastro bicolore, o altri strumenti in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello dell'uscita dalla singola area di mercato;

2. Demandare all'Ufficio SUAP del Comune di Augusta la ricezione delle domande degli operatori commerciali itineranti, dotati di valida licenza o SCIA, previa pubblicazione di avviso conforme alla presente ordinanza;

3. Dare mandato al Corpo di Polizia Municipale per il sorteggio di eventuali posteggi rimasti liberi, per il controllo delle presenze e del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;

4. La sospensione delle attività di consumo sul posto svolte nei chioschi e posteggi fuori mercato, settore alimentare;

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

Di dare mandato al settore patrimonio e servizi innovativi di redigere e pubblicare avviso al pubblico in conformità alla presente ordinanza;

L'Ufficio amministrativo trasmetta copia della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- Al servizio attività produttive per gli adempimenti di competenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Al Commissariato P.S. di Augusta;


- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Augusta;
- All'Ill.mo Prefetto di Siracusa;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'ASP di Siracusa
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento è punita con le sanzioni previste all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020. n. 19. Inoltre, salvo che il fatto non costituisca reato, per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro ai sensi dell'art 7 bis del d.lgs 267/2000,. La presente ordinanza potrà subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Catania, entro il termine di sessanta giorni e ricorso straordinario al Presidente entro il termine di centoventi giorni, termini che decorrono dalla pubblicazione

L'istruttore dell'Ordinanza
Il Resp. S.U.A.P.
geom. Alessandro Blandino



IL SINDACO
Avv. Maria Concetta DI PIETRO

